



**Bando per l'accesso alle riduzioni TARI a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARI dell'anno 2021 al Comune di Chioggia.
Delibera di Giunta comunale n. 165 del 17/09/2021.**

Art. 1 – Finalità del Bando

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 24 bis del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), con il presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARI dovuta per l'anno 2021, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o rigetto.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui al punto 1 è prevista una riduzione a valere su Fondi a disposizione dell'Ente, a favore delle attività economiche che abbiano subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia da COVID-19 comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, alle condizioni di cui all'articolo 1 del D.L.41/2021, commi da 1 a 4.

Art. 2 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione TARI

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..), soggetti passivi ai fini TARI, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del DL 41/2021 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato e, in particolare:
 - a) l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
 - b) al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;
 - c) ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche

in assenza dei requisiti di cui al presente comma;

d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

2. Ai sensi dell'art. 24 bis del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, i soggetti beneficiari devono, altresì, rispettare le seguenti condizioni:

- a) avere numero di dipendenti impiegati al 31/12/2020 uguale o inferiore a 50;
- b) avere fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di euro nell'anno 2019 oppure non superiore ai 10 milioni di euro se l'attività svolta è afferente alle classi 7 "Alberghi con ristorante" e 8 "Alberghi senza ristorante" come identificate nell'allegato B del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- c) non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportano l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9, comma 2, del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231;

3. La riduzione del presente articolo si configura quale "*aiuto di Stato*" ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 54 e ss del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77, prorogato al 31/12/2021. Ai sensi delle sopra citate disposizioni, gli aiuti agli operatori economici non possono essere superiori a:

- €270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- €225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- €1.800.000 per tutte le altre imprese.

Al fine del calcolo dei tetti sopra riportati si deve tener conto degli aiuti in qualsiasi forma riconosciuti e da qualunque fonte proveniente.

4. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi artt. 3 e 4. La riduzione si applica all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice principale da CCIAA (ATECO primario). Le attività economiche esercitate su area demaniale marittima, quali chioschi e stabilimenti balneari, rientrano nella sopra detta fattispecie.

Art. 3 – Criteri di determinazione dell'entità della riduzione e condizioni di attribuzione della riduzione

1. La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione.

2. Ad ogni soggetto ammesso all'assegnazione dell'agevolazione verrà riconosciuto il massimo della riduzione pari al 50% della TARI dovuta per l'anno 2021 sia ai fini della

quota fissa sia ai fini della quota variabile. Solo nel caso in cui le domande ammesse superino la capienza dei Fondi a disposizione dell'Ente, l'importo pro capite di riduzione verrà riproporzionato e distribuito sino alla concorrenza dell'importo complessivo del Fondo. Il calcolo della percentuale di riduzione sarà dato dal rapporto tra importo massimo del Fondo e importo complessivo del potenziale ristoro derivante dalle domande ammesse.

3. La riduzione è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle istanze e riscontro telematico

1. I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare, apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere esclusivamente al gestore della TARI attraverso il sito www.gruppooveritas.it, entro e non oltre **30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel citato sito**, e contenente le seguenti informazioni minime:

- dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante comprensivi di codice fiscale e partita iva
- indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura
- recapito telefonico ai fini della procedura
- il codice ATECO primario dell'impresa
- luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARI
- codice cliente VERITAS relativo ad utenza non domestica.

2. Con la presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema utilizzando esclusivamente l'estensione file **PDF**, comprendente:

- Il modulo sottoscritto
- la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (art. 1 D.L. 41 del 22 marzo 2021)

oppure, in assenza,

- autocertificazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019 con indicazione della percentuale di riduzione del fatturato, sottoscritta dal titolare e dal soggetto incaricato alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (commercialista, consulente del lavoro, etc...), con documenti di riconoscimento validi dei sottoscrittori;

3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

4. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell'attività economica richiedente la riduzione.

5. La partecipazione al Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le

previsioni in esso citate.

Art. 5 - Modalità di erogazione della riduzione

1. La riduzione del presente bando è applicata nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto ai fini TARI nel 2021. La data di erogazione della riduzione coincide con la scadenza di pagamento dell'avviso di riscossione del saldo.
2. L'eventuale credito a favore del contribuente dovrà essere utilizzato a compensazione di quanto dovuto a titolo di TARI per le annualità successive. Il rimborso è consentito solo nel caso di cessazione dell'utenza.

Art. 6 - Attività istruttoria e di controllo

1. Il Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore Veritas che esegue l'istruttoria iniziale da proporre al comune, quantifica la riduzione, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotta il provvedimento finale di accoglimento o rigetto, anche in modalità cumulativa.
2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
 - presentate oltre la data stabilita;
 - presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore Veritas e non processate nell'apposito portale web messo a disposizione;
 - non completamente compilate secondo le modalità previste.
3. Il Comune mediante il gestore, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/28.12.2000.
4. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza ma prima del riconoscimento della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie

Art. 7 - Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di Venezia. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.